

# CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE DI MODENA

## Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale per l'annata venatoria 2012-2013

### Articolo 1 – Finalità

Le disposizioni del presente Calendario Venatorio Provinciale costituiscono integrazione ai corrispondenti articoli del Calendario Venatorio Regionale approvato con DGR n. 273 del 14 marzo 2012.

Per il prelievo della fauna selvatica migratoria nelle AFV, si applicano il Calendario Venatorio Regionale e Provinciale.

### Articolo 2 – Rapporti tra Province e Regioni confinanti

Nessuna integrazione al Calendario Venatorio Regionale.

### Articolo 3 – Specie cacciabili, periodi di caccia

Nell'ATC MO 2 dal lunedì successivo alla terza domenica di ottobre termina la caccia alla pernice rossa.

**Starna:** nei comprensori omogenei C1, C2, C3 è vietata la caccia come previsto dal PFVP vigente.

**Pernice Rossa:** nei comprensori C1, C2 e C3 è ammessa la caccia a tale specie esclusivamente se presente un piano di gestione provinciale e sulla base di un piano di prelievo autorizzato che prevedeva anche i meccanismi di controllo degli abbattimenti; al fine di adempiere a quanto previsto al punto 3.2 quinto capoverso del Calendario Venatorio Regionale è obbligatorio inoltrare una comunicazione a mezzo fax al numero 059 200700 entro le 24 ore successive l'abbattimento di un capo di pernice rossa riportando le seguenti informazioni: nome e cognome del cacciatore, ATC ove è avvenuto l'abbattimento, data dell'abbattimento. Raggiunto il numero previsto nel piano di abbattimento la caccia a tale specie sarà terminata, anche se non ancora raggiunta la data di chiusura stabilita dal presente calendario, dandone ampia diffusione.

Qualora l'Amministrazione provinciale si dotasse di sistemi informatizzati per il controllo del prelievo della pernice rossa ne promuoverà una campagna informativa.

Nelle aree di progetto e nell'ATC MO3 la caccia alla pernice rossa è vietata.

### Articolo 4 –Giornate e forme di caccia

#### PERIODO DI PREAPERTURA

Le giornate riportate in tabelle sono quelle fruibili per il prelievo relativo alle specie autorizzate in pre apertura

SPECIE	ATC MO1	ATC MO2	ATC MO3	AFV
<b>Cornacchia grigia</b> ( <i>Corvus corone cornix</i> ) <b>Gazza</b> ( <i>Pica pica</i> ) <b>Ghiandaia</b> ( <i>Garrulus glandarius</i> )		01/09, 02/09, 06/09, 09/09, 13/09		
<b>Merlo</b> ( <i>Turdus merula</i> )		01/09, 02/09, 06/09		
<b>Tortora</b> ( <i>Streptopelia turtur</i> )		01/09, 02/09, 06/09		

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita dalla terza domenica di settembre e per la due settimane successive, da appostamento e/o vagante, in due giornate fisse (giovedì e domenica) fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c) del Calendario Venatorio Regionale; in tale periodo, chi pratica la caccia collettiva al Cinghiale non può, nella stessa giornata, praticare forme di caccia alla fauna selvatica stanziale.

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relativa al prelievo della fauna stanziale e migratoria.

La caccia alla specie merlo termina giovedì 27 dicembre.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 della Legge 157/92 la caccia alle specie cornacchia grigia, ghiandaia e gazza termina il mercoledì 31 ottobre e riprende giovedì 15 novembre.

Nel periodo compreso tra martedì 1 gennaio e giovedì 31 gennaio, come previsto all'articolo 4 punto 4.2 comma c del Calendario Venatorio Regionale, la caccia da appostamento e/o vagante potrà essere praticata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica.

Relativamente alla specie volpe si stabilisce che:

- per il prelievo in squadre organizzate gli Enti ed Istituti di gestione, comunicano alla Provincia le squadre organizzate e la disciplina di caccia.
- il prelievo con l'uso di armi a canna rigata munite di ottica potrà essere effettuato esclusivamente dai cacciatori di selezione abilitati e autorizzati al prelievo selettivo solo durante l'attività di caccia di selezione, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio.

#### **Articolo 5 – Orari venatori**

Ai fini dell'individuazione degli orari venatori, come sotto riportati e già previsti si utilizzano le ore convenzionali relative al sorgere e tramontare del sole fornite dall'Aeronautica Militare per la città di Modena, secondo la seguente tabella:

Periodo			Inizio selezione / migratoria	Inizio stanziata	Fine stanziata / migratoria	Fine selezione
15-30	Aprile	2012	5.20	6.20	20.11	21.11
01-15	Maggio	2012	4.57	5.57	20.29	21.29
16-31	Maggio	2012	4.41	5.41	20.46	21.46
01-15	Giugno	2012	4.32	5.32	21.00	22.00
16-30	Giugno	2012	4.32	5.32	21.05	22.05
01-15	Luglio	2012	4.40	5.40	21.02	22.02
16-31	Luglio	2012	4.54	5.54	20.50	21.50
01-15	Agosto	2012	5.11	6.11	20.32	21.32
16-31	Agosto	2012	5.29	6.29	20.07	21.07
01-15	Settembre	2012	5.47	6.47	19.40	20.40
16-30	Settembre	2012	6.05	7.05	19.11	20.11
01-15	Ottobre	2012	6.23	7.23	18.43	19.43
16-27	Ottobre	2012	6.43	7.43	18.18	19.18
28-31	Ottobre	2012	5.43	6.43	17.18	18.18
01-15	Novembre	2012	6.03	7.03	16.57	17.57
16-30	Novembre	2012	6.23	7.23	16.42	17.42
01-15	Dicembre	2012	6.40	7.40	16.36	17.36
16-31	Dicembre	2012	6.50	7.50	16.41	17.41
01-15	Gennaio	2013	6.51	7.51	16.54	17.54
16-31	Gennaio	2013	6.42	7.42	17.13	18.13
01-14	Febbraio	2013	6.26	7.26	17.35	18.35
15-28	Febbraio	2013	6.05	7.05	17.54	18.54
01-15	Marzo	2013	5.41	6.41	18.13	19.13
16-26	Marzo	2013	5.13	6.13	18.33	19.33
27-31	Marzo	2013	6.13	7.13	19.33	20.33

Nell'ATC MO1, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia termina alle 13.00.

Nell'ATC MO2, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia in forma vagante termina alle ore 13:00 ad esclusione della caccia agli ungulati e da appostamento

Nell'ATC MO3, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia termina alle 13.00 ad esclusione della caccia agli ungulati.

#### **Articolo 6 – Carniere**

Nessuna integrazione al Calendario Venatorio Regionale.

#### **Articolo 7 – Addestramento cani**

In applicazione del punto 7.2 del Calendario Venatorio Regionale si stabilisce che:

- Negli ATC MO2 e MO3, per limitare il disturbo al prelievo selettivo degli ungulati, l'addestramento cani avrà inizio alle ore 7.30 e termine alle 19.00; nell' ATC MO1 l'addestramento cani avrà inizio alle ore 7.00 e termine alle 19.00;
- Dall'ultima domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, al fine di una maggior diluizione sul territorio provinciale dei cacciatori cinofili e dei loro ausiliari, l'addestramento cani è ammesso anche nelle giornate di martedì e venerdì;

- L'addestramento dei cani da caccia, come previsto dal punto 7.6 del calendario Venatorio Regionale, termina domenica 2 dicembre.

Nelle giornate di anticipazione dell'esercizio venatorio l'addestramento e allenamento dei cani da caccia è consentito esclusivamente dalle ore 13 alle ore 20 ad eccezione delle Zone di protezione speciale (ZPS) in cui è consentito dalle ore 7.

Il conduttore deve avere al seguito la licenza di caccia e l'attestato di iscrizione all'ATC di appartenenza in corso di validità.

Al fine dell'utilizzo della muta in addestramento ed a caccia come previsto dai punti 4.12 e 7.2 del Calendario Venatorio Regionale, si disciplina di seguito l'attività a livello provinciale:

- è fatto obbligo al conduttore di muta, di presentare richiesta di autorizzazione all'utilizzo della muta (max sei cani) in addestramento e attività venatoria agli Istituti od Enti di gestione.
- La richiesta di autorizzazione recante i dati identificativi dei cani dovrà essere accompagnata dal titolo di abilitazione, degli stessi, previsto dall'Enci e sarà rilasciata dagli Enti o Istituti di gestione denominandola "ATTESTATO DI MUTA" assieme ad un cartellino per l'annotazione delle uscite.
- Il conduttore ed il resto dei partecipanti alla battuta (in attività venatoria) ha l'obbligo di indossare un gilet di riconoscimento.
- Il cartellino "conduttore" dovrà essere compilato ad ogni uscita ed a fine stagione consegnato all'Associazione Pro-Segugio di Modena che provvederà ad inoltrarlo agli Istituti od Enti di gestione che lo hanno rilasciato.
- Il carniere giornaliero è legato alla muta e non al numero di cacciatori, pertanto ogni muta potrà prelevare massimo una lepre per ogni giornata di caccia anche se il numero di cacciatori che cacciano con la muta stessa sono più di uno. A completamento dell'attività giornaliera è comunque previsto l'addestramento senza sparo.
- In caso di inadempienza o non rispetto di quanto sopra descritto vi è l'immediata revoca dell'autorizzazione.

#### Articolo 8 – Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo – forestale

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITA' VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	ACCESSO DEL CACCIATORE
FLOREALI	Sono considerate tali tutte le forme di coltivazione di piante il cui fiore costituisce il prodotto finale di prima utilizzazione economica	NO	Solamente al guinzaglio	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con fucile scarico
IN SERRA E ORTICOLE IN GENERE	Sono considerate tali tutti i tipi di coltura aventi la serra come base di sviluppo vegetazionale, sotto qualsiasi forma tecnica questa venga esercitata e le orticole in piena aria	NO	Solamente al guinzaglio	NO
IN VIVAIO	Sono considerate tali la messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre, sino alla loro completa rimozione	NO	Solamente al guinzaglio	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con fucile scarico
VIGNETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti o no di impianti fissi di irrigazione o di rete antigrandine	NO	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica sia con uva pendente sia dopo il raccolto	E' vietato l'accesso ai vigneti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico e con assoluto divieto di sparo sino a raccolto ultimato

FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da arbusti o da alberi da frutto sotto qualsiasi forma tecnica vengano organizzati con o senza impianto irriguo fisso e con o senza rete antigrandine	Vedi le specifiche sottostanti	Vedi le specifiche sottostanti	E' vietato l'accesso a frutteti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. E' sempre fatto divieto di sparo in direzione delle piante da una distanza inferiore a metri 100.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Con frutti pendenti	NO	Consentito per la raccolta del capo ferito od abbattuto	Consentito solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito, purché col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico con assoluto divieto di sparo.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Dopo la raccolta	Solo da appostamento temporaneo alla sola fauna selvatica migratoria, previo rilascio scritto dell'assenso del conduttore del fondo	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto.	NO	SI	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, con fucile scarico, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti.
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Sono considerate tali i prati artificiali irrigui ed analoghi tipi di piante erbacee seminate artificialmente con lo scopo di essere utilizzate come foraggiere.	SI	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto o ferito	Prima del 16 ottobre l'accesso è consentito solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito purché col fucile scarico.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Primo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a mais, sorgo, saggina, girasole	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni e scoline di delimitazione degli appezzamenti coltivati	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Secondo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a soia, riso, lino, ravizzone, colza e medica da seme e sementi da ortive	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivati.	NO	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Terzo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a grano, orzo e segale	Dalla semina è consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale esclusivamente con terreno asciutto	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita	Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.

#### Articolo 8 bis-divieti

Fermo quanto stabilito dall'art.13, comma 5 della Legge nazionale n.157 del 11/02/1992, si applicano le seguenti disposizioni integrative.

Comportamenti vietati:

1. uso del fucile a canna liscia senza limitatore di colpi

2. detenzione e uso di armi a canna rigata durante l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria, limitatamente ai luoghi in cui tale caccia si svolge, fatta eccezione per:
  - armi a canne miste rigate/lisce, delle quali uso e detenzione nella detta situazione sono consentiti con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima liscia;
  - caccia agli ungulati sia in forma collettiva che in selezione;
3. detenzione e uso di munizioni spezzate con pallini di dimensione maggiore al n. 000 (3/0) e simili;
4. detenzione e uso di munizioni manomesse;
5. uso di munizioni spezzate predisposte per tiri a lunga portata tipo 'Over cento';
6. uso di fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone autorizzate,
7. detenzione e uso di strumenti di richiamo elettroacustici o elettromagnetici durante l'esercizio venatorio.
8. avvalersi della figura del "battitore" durante la caccia alla piccola fauna stanziale;
9. abbandono di rifiuti, bossoli, resti e contenitori alimentari, interiora o parti di scarto di animali abbattuti
10. cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia come previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera S della Legge 157/1992
11. sparare con fucile con canna ad anima liscia a meno di 150 metri, o con fucile con canna ad anima rigata a meno di una volta e mezza la gittata massima, in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici.

Fermo restando quanto previsto dall'art.21 della Legge n.157/1992 e dell'art. 8 del Calendario Venatorio Regionale, l'esercizio venatorio è vietato nelle zone comprese nel raggio di mt. 50 da piste ciclabili regolarmente segnalate.

#### **Articolo 9 – Norme generali inerenti il tesserino venatorio**

Ai sensi dell'articolo 10.3 del Calendario Venatorio Regionale si considera deposito:

- quando il capo non è nell'immediata disponibilità del cacciatore;
- per la caccia agli ungulati si applicano solamente le disposizioni relative all'apposizione del sigillo inamovibile.

#### **INTEGRAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE PRESCRITTE PER I SITI DI RETE NATURA 2000 (ZPS; SIC)**

Per quanto concerne i Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC) valgono le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal quadro normativo di riferimento Statale e Regionale, Nel caso di modifiche di tale quadro legislativo si dovrà fare riferimento alle variazioni apportate.

Di seguito si riportano le prescrizioni provinciali contenute nella valutazione d'incidenza del PFVP vigente:

##### **ZPS istituite in Provincia di Modena e relative prescrizioni:**

- IT4040001 - Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano** <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040002 - Monte Rondinaio, Monte Giovo** <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040003 - Sassi di Roccamalatina e di S. Andrea** <sup>(M)</sup>S; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040004 - Sassoguidano, Gaiato**; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040005 - Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere** ; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040009 - Manzolino** <sup>(M)</sup>S; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>SS; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040010 - Torrazzuolo** <sup>(M)</sup>S; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>SS; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040011 - Cassa di espansione del Fiume Panaro** <sup>(M)</sup>S; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040014 - Valli Mirandolesi** <sup>(M)</sup>S; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>SS; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040015 - Valle di Gruppo** <sup>(M)</sup>S; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>SS; <sup>(M)</sup>DAV
- IT4040016 - Siepi e canali di Resega-Foresto** <sup>(M)</sup>S; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040017 - Valle delle Bruciate e Tresinaro** <sup>(M)</sup>S; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4040018 - Le Meleghine** <sup>(M)</sup>S; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>SS; <sup>(M)</sup>DAV.
- IT4030011 - Casse di espansione del Secchia** <sup>(M)</sup>S; <sup>(M)</sup>AAC; <sup>(M)</sup>SS; <sup>(M)</sup>DAV

Tabella esplicativa dei codici sintetici delle misure di mitigazione e/o soluzioni alternative prescritte per i Siti della Rete Natura 2000

<b>Tab. 1 - Misura di mitigazione e/o soluzioni alternative corrispondenti</b>
<sup>(M)</sup> <b>S</b> – E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
<sup>(M)</sup> <b>AAC</b> –Vietare l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1

**Tab. 1 - Misura di mitigazione e/o soluzioni alternative corrispondenti**

febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lett. e, della L. 157/92, purché sottoposte a procedure di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della DGR 1224/2008 (BUR 138 del 7/8/2008); le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito.

<sup>(M)</sup>**SS** - Nei Siti, circoscrivere l'attività di sparo a salve ai soli allevamenti ittici. Prevedere e sostenere la graduale sostituzione dello sparo a salve con altri accorgimenti (es. protezioni passive, strutturazione degli invasi etc.) che tutelino le specie non bersaglio.

<sup>(M)</sup>**DAV** – Vietare l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio regionale, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale; le due giornate corrispondono al giovedì e alla domenica.

**DISPOSIZIONI FINALI**

E' ammesso l'uso in comodato di richiami vivi; l'utilizzatore dovrà essere in possesso di titolo idoneo a dimostrare il consenso all'uso da parte del proprietario e di copia del documento di detenzione.

**Disposizioni interpretative:**

1- per fucile scarico si intende:

➤ arma che non contiene cartucce né nel serbatoio né in camera di cartuccia;

2- ai fini dell'applicazione della lettera e) dell'art. 21 della legge n. 157/92 (distanze) non sono considerati "immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro" gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino.

**Anagrafe canina:** i cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente ai sensi della norme vigenti.

**Rinvio:** per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle disposizioni e alle norme di legge vigenti

**Cartografie digitali:** sono consultabili dal sito [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it) le cartografie digitali relative agli istituti di gestione faunistica (pubblici e privati) per l'intero territorio provinciale.

### AREE DI RISPETTO

Gli ATC hanno istituito, ai sensi dell'art.22 bis L.R. 8/94, le Aree di Rispetto di cui alla tabella seguente e alla cartografia allegata

All'interno delle Aree di rispetto per specie è vietata sia l'attività venatoria che l'addestramento cani ad eccezione di:

ATC MO2 caccia agli ungulati ai corvidi ed alla volpe con apposite autorizzazioni;

ATC MO3 caccia agli ungulati ed alla volpe con apposite autorizzazioni.

ATC MO 1:	ATC MO2	ATC MO2	ATC MO3
Budrione Migliarina	Bocchirolo	Pigneto	Biscie
Campana	Bosco Albergati	Pilastrello	Bosco M. Emiliano
Campo Cani Mirandola	Buon Vino	Prignano ex Campo cani	Campo vandara
Carpi	Cà del Tocco	Polveriera	Casa Boselli
Casone	Campogalliano	Renno Val di Sasso	Casine
Cavezzo Disvetro	Campogalliano Fornace	Rio Cervaro	Castellino
Concordia	Campogalliano Levata	Rio Ghiaie	Confetta
Concordia S. Possidonio	Casa Bellini	Rossa S. Martino	Ghiaie
Concordia Secchia	Casa Paolini	Rosola Corno	Macava
Della Valle	Casse Panaro S. Cesario	Rubbiara	Monte delle Coste
Delfina	Cave Formigine	Saltino Morano	Montemocogno
Foscaglia	Cave Piumazzo	Salto Bertocchi	Riccovolto
Fossoli	Cimitero Castelfranco	Sassuolo Fiorano	Santa Giulia
Francesca	Cimitero Piumazzo	S. Antonio	Sassaie Ponte Leo
Lunardina	Cinta Formigine	S.Cesario cimitero	Serradimigni Calvario
Medolla Cinta	Cinta Prignano	S.Cesario vasche	Vaglio
Naviglio	Collecchio	San. Michele	Val di sasso
Novi	Festà	San Vito	
Ravarino	Fiorano	San Vito Panaro	
Ravarino Panaro	Gassoli	Savignano Panaro	
San Felice	Golfiera	Secchia	
San Giovanni	Graziosa	Serramazzone	
Santa Caterina	Gruppo Germoglio	Sipe Spilamberto	
Solara	La Grande	Soliera Sozzigalli	
Sorbara Cinta	Lazzari	Spilamberto panaro	
Staggia	Montebonello	Spilamberto pesa	
Villafranca	Maranello nord	Talbignano Sponde	
	Maranello sud	Vignola - Marano	
	Montanara	Villa Ariosto	
	Nonantola nord	Villa Mortuzzi	
	Nonantola sud	Villabianca	
	Pavullo	Zocca M. Ombraro	

## DISPOSIZIONI IN MERITO AL PRELIEVO DI UNGULATI

### Ungulati

Reperti per il controllo: i cacciatori che abbiano conseguito l'abbattimento di ungulati in selezione hanno l'obbligo di tenere a disposizione, per la consegna alla Provincia, i reperti previsti per il controllo fino al 31 maggio. I reperti da presentare al controllo devono essere consegnati in buono stato di conservazione e tali da non costituire, in alcun modo, rischio sanitario all'atto della manipolazione.

Animali muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari: E' vietato a chiunque l'abbattimento di Ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe d'età al capo assegnato.

Per quanto riguarda il prelievo della specie Capriolo (*Capreolus capreolus*) nel comprensorio 2 e 3 dal 1° giugno al 15 luglio è possibile prelevare solamente i maschi di classe I.

Per quanto riguarda la specie Daino (*Dama dama*) nel periodo 1° settembre 30 settembre è possibile prelevare i maschi di classe II e III esclusivamente nelle aree a densità obiettivo zero.

### Caccia al Cinghiale

Periodi di caccia: il Cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile, in girata, in battuta, in braccata, dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio per il periodo massimo di tre mesi anche non consecutivi.

Periodi di sospensione della caccia al Cinghiale: i Presidenti degli ATC, anche tramite i responsabili dei Distretti di gestione degli ungulati, nonché i Concessionari delle AFV, anche tramite i Direttori, devono dare informazione alla Provincia dei periodi di sospensione comunicando, almeno un giorno prima, le rispettive date di interruzione e di ripresa dell'attività venatoria nei distretti

Sicurezza: durante l'esercizio venatorio i cacciatori che cacciano il Cinghiale in braccata, battuta e girata ai sensi del R.R. n°1/2008, allegato tecnico, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza sono obbligati ad indossare giubbetti o gilet ad alta visibilità conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

Contrassegno inamovibile: Al termine della azione di caccia collettiva al Cinghiale, prima di rimuovere le carcasse dall'area di caccia e comunque sempre prima di caricarle sopra un mezzo di trasporto, dovrà essere applicato il contrassegno inamovibile (fascetta) fornito dalla Provincia, ad un arto posteriore.